

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione degli organi disciplinari dei consigli degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell’articolo 1-septies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, introdotto dalla legge di conversione (A.S. n. 3276-b), approvata in via definitiva dalle Camere il 23 marzo 2005 e in corso di promulgazione”.

(23 marzo 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l'articolo 1-*septies* del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, introdotto dalla legge di conversione (A.S. n. 3276-b), approvata in via definitiva dalle Camere il 23 marzo 2005 e in corso di promulgazione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

SENTITI gli ordini professionali interessati;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai consigli degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

ART. 2

(Composizione dei consigli degli ordini territoriali)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli degli ordini territoriali di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera 100;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera 100 ma non 500;
- c) 11, se il numero complessivo degli iscritti supera 500 ma non 1500;
- d) 15, se il numero complessivo degli iscritti supera 1500.

2. Secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento, la rappresentanza degli appartenenti alla sezione A è determinata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio e quella degli appartenenti alla sezione B in misura proporzionale alla quota degli iscritti nella medesima sezione rispetto al totale degli iscritti all'albo con la garanzia della presenza di almeno un componente del consiglio appartenente alla sezione B.

3. I consiglieri dell'ordine territoriale rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I componenti del consiglio restano in carica quattro anni e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5. Il componente che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Qualora venga a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

ART. 3
(Elezione del consiglio dell'ordine territoriale)

1. L'elezione del consiglio si svolge nei 30 giorni precedenti la scadenza di quello in carica e la data è fissata dal consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. L'avviso di convocazione per l'esercizio del diritto di voto è spedito a tutti gli iscritti nell'albo per posta raccomandata o a mezzo fax, ovvero consegnato a mano, almeno 23 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. In luogo dell'avviso spedito o consegnato a mano, la notizia della convocazione può essere pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive. La notizia della convocazione è pubblicata entro tre giorni dalla data in cui il consiglio ha indetto le elezioni.
4. L'avviso e la notizia di cui al comma tre contengono l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. In prima convocazione, l'elezione è valida se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di 1500 iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di 1500 iscritti all'albo. In seconda convocazione, l'elezione è valida se ha partecipato alla votazione un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di 1500 iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di 1500 iscritti all'albo. In terza convocazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del successivo comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal successivo comma 7.
6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti seggi fuori dalla sede

dell'ordine, i dati relativi alle votazioni confluiscono immediatamente nel seggio centrale.

7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire al seggio, prima della chiusura delle votazioni nell'assemblea in prima convocazione, in una busta chiusa, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo dei quorum della seconda convocazione. Di tali voti si tiene conto nell'eventuale terza convocazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario e almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che indica il numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo. Il voto viene esercitato compilando in segreto la scheda, che per essere valida deve contenere, per ciascuna sezione, un numero di nomi, scelti tra coloro che si sono candidati ai sensi del successivo comma 12, uguale a quello dei componenti da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva convocazione, che deve avere luogo il giorno successivo feriale. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva convocazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima convocazione, per otto ore nella stessa giornata; in seconda convocazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza convocazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza convocazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di 3000 iscritti.

16. Il seggio è chiuso, anche per lo scrutinio, dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

ART. 4

(Presidente del consiglio dell'ordine territoriale)

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

ART. 5

(Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da 15 componenti, che restano in carica cinque anni, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo la sezione 4 della tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili.

4. A ciascun consiglio spetta un voto ogni 100 iscritti o frazione di 100, fino a 200 iscritti; un voto ogni 200 iscritti fino a 600 iscritti; un voto ogni 300 iscritti, oltre i 600 iscritti.

5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine delibera, a maggioranza dei presenti, i nomi dei 15 componenti che intende eleggere sulla base del modello di scheda predeterminato dal Ministero della giustizia. Per la sua validità, la scheda deve essere compilata, per ciascuna sezione, con un numero di nomi, scelti tra coloro che si sono candidati ai sensi dell'articolo 3, comma 12, uguale a quello dei componenti da eleggere. Ad ogni candidato indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

6. Le candidature vanno indicate entro il giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A.

8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

9. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

10. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

ART. 6

(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari)

1. Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera 100;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i 100 ma non 500;
- c) 11, se il numero complessivo degli iscritti supera i 500 ma non 1500;
- d) 15, se il numero complessivo degli iscritti supera 1500.

2. Secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento, nel consiglio dell'ordine degli attuari la rappresentanza degli appartenenti alla sezione A è determinata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio e quella degli appartenenti alla sezione B in misura proporzionale alla quota degli iscritti nella medesima sezione rispetto al totale degli iscritti all'albo con la garanzia della presenza di almeno un componente del consiglio appartenente alla sezione B. I membri del consiglio dell'ordine nazionale sono eletti dagli iscritti in un collegio unico nazionale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del presente regolamento.

3. Il consiglio nazionale degli attuari è composto da 15 membri, eletti dagli iscritti in un collegio unico nazionale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del presente regolamento. Secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento, la rappresentanza degli iscritti alla sezione A dell'albo è determinata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio e quella degli appartenenti alla sezione B in misura proporzionale alla quota degli iscritti nella medesima sezione rispetto al totale degli iscritti all'albo con la garanzia della presenza di almeno un componente del consiglio appartenente alla sezione B.

ART. 7
(Consiglio nazionale dei geologi)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di 15 membri, eletti dagli iscritti all'albo secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'esclusione di quanto previsto al secondo periodo del comma 6 del medesimo articolo. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, del presente regolamento sono ridotti alla metà.

2. Secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del presente regolamento, la rappresentanza degli iscritti alla sezione A è determinata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio e quella degli appartenenti alla sezione B in misura proporzionale alla quota degli iscritti nella medesima sezione rispetto al totale degli iscritti all'albo con la garanzia della presenza di almeno un componente del consiglio appartenente alla sezione B.

ART. 8

(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi)

1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di 15 membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.
2. Il voto viene esercitato con le modalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 5, che fa parte integrante del presente regolamento, la rappresentanza degli iscritti alla sezione A è determinata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio e quella degli appartenenti alla sezione B in misura proporzionale alla quota degli iscritti nella medesima sezione rispetto al totale degli iscritti all'albo con la garanzia della presenza di almeno un componente del consiglio appartenente alla sezione B.

ART. 9
(Procedimenti disciplinari)

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

ART. 10
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, e dell'articolo 19-*decies* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, le elezioni dei consigli degli ordini territoriali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, dei chimici e degli ingegneri sono indette entro due giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2005. A tal fine gli iscritti sono convocati in assemblea entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni. L'assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ed il seggio elettorale è aperto per otto ore al giorno per otto giorni feriali immediatamente consecutivi. Tali termini sono ridotti alla metà per gli ordini con meno di tremila iscritti. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia. I consigli sono insediati almeno due giorni prima della data fissata dal Ministero della giustizia, ai sensi del comma successivo, per l'elezione dei consigli nazionali. Le elezioni si svolgono ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo per i termini che sono ridotti alla metà, con arrotondamento per difetto.

2. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, e dell'articolo 19-*decies* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, le elezioni dei consigli nazionali degli ordini di cui al comma 1 sono indette, entro due giorni dal rinnovo di tutti i consigli territoriali, dal Ministero della giustizia e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2005. Le elezioni si svolgono ai sensi del presente regolamento, fatto salvo per i termini che sono ridefiniti dal Ministero della giustizia, nell'avviso di convocazione, al fine di assicurare l'insediamento dei consigli entro quarantacinque giorni dalla loro scadenza. Nel caso in cui le elezioni siano indette prima del rinnovo di tutti i consigli degli ordini, la votazione si effettua il giorno 29 luglio 2005 ad opera del consiglio uscente.

3. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, e dell'articolo 19-*decies* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, le elezioni dei consigli degli ordini degli attuari, dei biologi e dei geologi sono indette entro due giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2005. A tal fine le votazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla data di indizione delle elezioni, che sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti; il seggio elettorale è aperto per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi. Le elezioni si svolgono ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, e dell'articolo 19-*decies* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ai consigli degli ordini che sono stati rinnovati nel corso del periodo di proroga stabilito con la legge 1 agosto 2002, n. 173, e successive modificazioni, il cui mandato abbia più lunga durata.

ART. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1
(Artt. 2, comma 2, e 5, comma 1)

TABELLA GENERALE					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	<100	7	6 5 4	1 2 3	Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi
2.	>100 <500	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
3.	>500 <1500	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi
4.	>1500	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 2
(Art. 6, comma 2)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
<100	7	6	1	Fino al 29%
		5	2	Dal 29,01% al 43%
		4	3	Dal 43,01% in poi
>100 <500	9	8	1	Fino al 22%
		7	2	Dal 22,01% al 33%
		6	3	Dal 33,01% al 44%
		5	4	Dal 44,01% in poi
>500 <1500	11	10	1	Fino al 18%
		9	2	Dal 18,01% al 27%
		8	3	Dal 27,01% al 36%
		7	4	Dal 36,01% al 45%
		6	5	Dal 45,01% in poi
>1500	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 3
(art. 6, comma 3)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio nazionale	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 4
(Art. 7, comma 2)

ORDINE DEI GEOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio nazionale	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 5
(Art. 8, comma 3)

ORDINE DEI BIOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio dell'ordine	9	8	1	Fino al 22%
		7	2	Dal 22,01% al 33%
		6	3	Dal 33,01% al 44%
		5	4	Dal 44,01% in poi
Consiglio nazionale	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi